



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di TORRE A.
III Sezione Civile

Il Tribunale, in persona dei sig.ri magistrati
dr. Massimo Palescandolo Presidente rel.
dr. Fabio Di Lorenzo Giudice
dr.ssa Valentina Vitulano Giudice
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura R.G. Conc. Prev. 6/2017 promossa dalla Campania Flor e F. s.r.l., con il patrocinio dell'avv. Amalia Gravante, come da procura allegata al ricorso

Proponente

Rilevato che, in data 31 luglio 2017, è stata presentata istanza di preconcordato (o concordato in bianco), in ossequio al disposto di cui all'art. 161, comma 6, L. Fall secondo cui "L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo...";

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JA' or similar, written in a cursive style.

considerato che il Tribunale adito appare competente sulla base dell'esame della documentazione allegata;
che la proponente ha depositato, oltre alla delibera di cui all'art. 152 L.F., i bilanci degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e ulteriore documentazione come da fascicolo allegato;
che sulla base della suddetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall.;

che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.;

che non risultano pendere ricorsi di fallimento;


che appare opportuno nominare sin d'ora i commissari giudiziali, dovendo questi attuare un pregnante controllo, essendosi ipotizzato un concordato con continuità aziendale, non escludendosi il ricorso a quello liquidatorio;

che alla luce della concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta e in considerazione dell'obbligatorietà normativa, è necessario disporre gli specifici obblighi informativi periodici, per brevità indicati direttamente in dispositivo, nonché, in applicazione analogica dell'art. 163, co. 2°, n. 4), l.f., prevedere il deposito di una somma, anche col fine di contrastare *ab origine* eventuali richieste dilatorie .

P.Q.M.

Visto l'art. 161, comma 6°, l.fall.

- 1) concede al ricorrente il termine di 120 giorni decorrente dalla data di deposito in cancelleria del presente provvedimento per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;
- 2) nomina commissari giudiziali LDJ. FRANCESCO MARESCA
e GUV. POPOLA GERVAISE ;



3) dispone che il ricorrente depositi allo scadere del 20°, e del 40° giorno dalla data di deposito in cancelleria del presente provvedimento una breve relazione informativa ed esplicativa redatta dal suo legale sulla gestione corrente, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino, fatta salva l'avvertenza che gli atti di straordinaria amministrazione che possono essere compiuti fino alla scadenza del termine sono solo quelli urgenti, per di più soggetti a preventiva autorizzazione del Tribunale, che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori e che occorre specifica autorizzazione del Tribunale anche per contrarre finanziamenti;

4) dispone che la ricorrente depositi, con mensile periodicità, la situazione finanziaria dell'impresa che, a cura della cancelleria, sarà pubblicata nel registro delle imprese;

5) Stabilisce il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di euro 20.000,00, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso la Banca BANCA DI CREDITO POPOLARE DI VIA NAZIONALE 1005 - TORRE DEL GRECO;

6) manda alla cancelleria per le relative comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Torre A., 15-09-2017

Il Presidente
dr. Massimo Palestandolo

